



Programma di sviluppo rurale 2014-2020

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali

Gruppo di Azione Locale
"Riviera dei Fiori"

PROGETTO 3.1.1

SECONDA APERTURA CODICE AGEA 71721

"Progetto di Cooperazione - Interventi finalizzati a garantire i servizi essenziali alla popolazione rurale e sostegno all'agricoltura sociale"

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO SULLE SEGUENTI TIPOLOGIE DI INTERVENTO:

- **16.9.3.1.1** Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare;
- **6.2.3.1.1** Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali limitatamente all'avvio di attività al servizio della persona;
- **6.4.3.1.1 (2a)** Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole;
- **7.4.3.1.1** Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale.

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 176.528,95 (SPESA PUBBLICA)

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 par. 2 e allegato III del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni di rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il decreto ministeriale n. 2588 del 10/03/2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n.33 del 27 ottobre 2015 con la quale il Consiglio regionale prende atto della stesura definitiva del PSR;

Visto il decreto del direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, della Regione Liguria n.296 del 29-11-2016 che approva la SSL "Terra della Taggiasca: le vie dei Sapori, dei Colori e della Cucina Bianca" presentata dal GAL Riviera dei Fiori e ne definisce la spesa ammissibile per la sua realizzazione nell'ambito delle sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del PSR 2014-2020;

Atteso che le domande di sostegno e di pagamento per il presente progetto 3.1.1, devono essere presentate e gestite tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);

Atteso che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR compresa la sottomisura 19.2 *"Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"* del PSR 2014-2020 della Regione Liguria è demandata, in termini di competenza e di cassa, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari al GAL Riviera dei Fiori e al soggetto Capofila;

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del reg. UE 809/2014 *"Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative"*, in caso di mancato rispetto degli impegni e degli obblighi ai quali è subordinata l'erogazione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate dalla Regione Liguria in attuazione del D.M.2588/2020 dalla DGR 143/2019 allegato 11 della DGR 465/2019 sottomisura 16.9

Tutto quanto sopra premesso, il GAL Riviera dei Fiori,

EMETTE IL SEGUENTE BANDO

1) Finalità e obiettivi

Il progetto GAL intende favorire lo sviluppo sociale del territorio, attraverso l'attivazione di una rete di servizi alla persona, promuovendo la multifunzionalità delle attività agricole. Accanto all'auspicato intervento dei privati sono state previste iniziative da parte di Enti Pubblici per dotare il territorio di servizi per la popolazione rurale.

L'obiettivo prioritario è lo sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile delle economie e delle comunità rurali, compresi la creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

2) Tipologie di intervento attivate, dotazioni finanziarie e durata del progetto

A) TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Sottomisura 19.2 *"Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"* del PSR 2014-2020 della Regione Liguria – SSL *"Terra della Taggiasca: le Vie dei Sapori, dei Colori e della Cucina Bianca"* progetto 3.1.1 *"Interventi finalizzati a garantire i servizi essenziali alla popolazione rurale e sostegno all'agricoltura sociale"*, sono attivate le seguenti tipologie di intervento ripartite per area tematica:

- 16.9.3.1.1 sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

La presente tipologia di intervento sarà attivata solo in connessione con almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

- 6.2.3.1.1 Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali limitatamente all'avvio di attività al servizio della persona;
- 6.4.3.1.1 (2a) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (punto c);
- 7.4.3.1.1 Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale;

B) DOTAZIONI FINANZIARIE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	EURO
16.9.3.1.1	€. 14.000,00
6.2.3.1.1	€. 30.000,00
6.4.3.1.1	€. 52.528,95
7.4.3.1.1	€. 80.000,00
TOTALE	€.176.528,95

La ripartizione finanziaria sopradescritta potrà essere rimodulata a seguito di eventuali economie che si dovessero realizzare su una o più delle suddette tipologie di intervento. Le eccedenze saranno trasferite sulle tipologie di intervento che registreranno carenza di fondi fermo restando il plafond complessivo del bando;

C) DURATA DEL PROGETTO

La durata complessiva dei progetti non può essere superiore a 18 mesi. Le date di inizio e di conclusione del progetto devono essere preventivamente definite nella scheda tecnica: le stesse si considerano confermate in mancanza di apposita comunicazione di variazione alla Regione da parte del Beneficiario. La data di inizio progettuale deve comunque risultare fissata entro e non oltre 30 gg dalla notifica dell'atto di

ammissione al sostegno. A fine progetto l'eventuale proroga, di durata non superiore a mesi 3, potrà essere autorizzata dalla Regione dietro presentazione di richiesta scritta e motivata, da far pervenire al Settore Ispettorato Agrario Regionale almeno 60 giorni prima della data di conclusione ufficiale del progetto

3) Modalità di presentazione delle domande

Le domande sulla Tipologia di Intervento 16.9.3.1.1 dovranno essere presentate dal Capofila del costituendo Gruppo di Cooperazione (GC) a partire **dalle ore 8.00 del giorno 17/03/2023 fino alle ore 23:59:59 del giorno 20/07/2023**, eventuali variazioni potranno essere definite da una delibera del Consiglio di Direttivo GAL Riviera dei Fiori. Le domande presentate al di fuori di questi termini non sono ricevibili.

Le domande sulle tipologie di intervento di accompagnamento dovranno essere presentate dai partner all'apertura dei Bandi come da indicazioni che il Gal Riviera dei Fiori darà ai Gruppi di Cooperazione selezionati.

Ciascun GC e ciascun partner possono presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.

4) Ambito territoriale

Gli investimenti devono essere localizzati nei comuni ricompresi nell'area del GAL Riviera di Fiori.

5) Condizioni di ammissibilità comuni a tutti gli investimenti:

1. Possono presentare domanda i G.C. che propongono iniziative ricomprese nel territorio del GAL Riviera dei Fiori;
2. Il contributo complessivamente richiesto dal G.C. (spesa pubblica) non potrà essere inferiore a € 80.000,00, limite verificato al termine dell'istruttoria;
3. Per gli investimenti proposti al sostegno valgono le disposizioni generali indicate al Capitolo 8 del PSR 2014-2020 ed in particolare al capitolo 8.1 Paragrafo "Disposizioni comuni a tutte le misure";
4. I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti alla costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 dovrà essere aggiornato, pienamente rispondente all'effettiva consistenza aziendale per tutte le schede in cui lo stesso è articolato, pena la non ammissibilità delle spese la cui idoneità non sia valutabile a causa di carenti o erranee indicazioni.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono rispettare le procedure relative agli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

5. Per quanto riguarda la condizione di decorrenza e di ammissibilità delle spese, valgono le disposizioni regionali approvate con DGR 1115/2016 e s.m.i.. La domanda di sostegno deve essere presentata prima dell'avvio dell'attività o degli investimenti. Fanno eccezione le

spese generali e tecniche che, in quanto propedeutiche alla presentazione della domanda, possono essere sostenute prima della presentazione della stessa (valgono esclusivamente le spese connesse all'intervento).

6. Non sono ammissibili singole domande di sostegno che determinano un contributo di importo inferiore a € 3.000,00.
7. Sono ammissibili investimenti inerenti beni immobili nella disponibilità certa del beneficiario (proprietà, usufrutto o contratto d'affitto per tutto il vincolo di destinazione d'uso).
8. La domanda di aiuto deve essere relativa a opere cantierabili, ovvero immediatamente eseguibili, dotati quindi di tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, permessi, preventivi. Tale requisito, tuttavia, può essere dimostrato anche successivamente la presentazione della domanda di sostegno purché acquisito prima dell'atto di concessione dell'aiuto;

In tal caso si specifica che:

il richiedente che non abbia al momento della presentazione della domanda di aiuto i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto proposto, deve comunque allegare la richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato appositamente delegato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera".

Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto alla richiesta per il rilascio del certificato in questione.

Quanto sopra deve essere allegato alla domanda di aiuto, pena la non ammissibilità all'aiuto del progetto proposto all'investimento. In tutti i casi i titoli abilitativi a costruire devono essere posseduti prima della concessione dell'aiuto.

9. Sono ammissibili le sole spese relative ad investimenti conformi alle norme comunitarie (con particolare riferimento agli articoli 61 e 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013), nazionali o regionali.
10. Gli ambiti di attività previsti dal progetto sono quelli indicati dalle linee guida approvate con DGR 1724 del 22/12/2014 e dalla Legge regionale 36 del 21 novembre 2013 "Norme in materia di agricoltura sociale" e per la misura 6.4 anche le attività ed i servizi previsti dal PSR della Regione Liguria;

6) Interventi ammissibili:

Tipologia di intervento 16.9.3.1.1 "Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare";

Sono considerati ammissibili gli interventi che comportano spese per le seguenti attività:

- prima costituzione del partenariato;
- costi di esercizio, che derivano dall'atto della cooperazione per la durata del progetto stesso;
durata del progetto
- attività promozionale e divulgativa del progetto di cooperazione.

Nell'ambito dei Progetti di Cooperazione possono essere considerate ammissibili le seguenti categorie di costo sostenute dal soggetto beneficiario del sostegno:

Tipologia di costo		Descrizione
COSTI DIRETTI	1a. Spese Personale Dipendente	Spese per il Personale di un singolo/più partner impiegato nel progetto
	1b. Spese Personale a Contratto	Spese per il Personale esterno impiegato nel progetto o reclutato per il suo realizzo
	2. Spese di Trasferta	Per il personale coinvolto
	3. Prestazioni di servizio	Relative alla fornitura di beni e servizi necessari al progetto ed alle attività previste.
	4. Materiali di consumo e dotazioni	Materiali e dotazione ad uso esclusivo e di rapido consumo necessari nelle diverse attività progettuali
	5. Informazione pubblicità	Eventi Spese per la realizzazione di momenti promo - pubblicitari, incontri con operatori, manifestazioni ecc. Tali spese devono risultare suddivise per i singoli eventi.
		Prodotti Comprende tutte le spese finalizzate a creare prodotti finalizzati alla promozione e pubblicità del progetto e delle sue specifiche attività (es. Clip, Video, Servizio Fotografico, Brochure, Gadget.....)
	6. Spese assicurative	In tale voce rientrano le forme di contratto assicurativo, per beni e persone, nell'ambito delle attività specifiche previste a progetto.
7. Altre spese		Altre voci di costo, da definire dettagliatamente, esclusivamente pertinenti e giustificabili in ambito progettuale. (ad es., quelle sostenute per la costituzione del GC nella forma ritenuta idonea comprese quelle notarili e di registrazione, tasse, bolli, ecc.... Sono comprese le spese per la predisposizione degli atti e dei documenti propedeutici per l'eventuale apertura e gestione di un conto corrente "dedicato" per la movimentazione delle risorse necessarie alla realizzazione del progetto.
COSTI INDIRETTI		In tale categoria sono compresi i così detti <u>Costi Indiretti</u> : sono riconosciuti applicando un tasso forfettario del 15% dei costi diretti ammissibili per il personale effettivamente sostenuti e rendicontati. Rientrano tra i costi indiretti le spese telefoniche, postali, elettriche, di cancelleria, di riscaldamento e di pulizia, le spese per il personale amministrativo e di segreteria, e le spese di coordinamento.

Per quanto previsto a progetto e non riconducibile ai Costi Standard indicati, valgono le indicazioni e prescrizioni così come riportate nella DGR n.1115 del 01/12/2016.

Il costo orario per le spese di personale dipendente e per incarichi esterni per prestazioni di carattere professionale non può eccedere i massimali previsti nella seguente tabella:

Ruoli	Tariffa oraria massima (€ per ora) (1)
<i>Esperti altamente qualificati (2)</i>	70,00
<i>Altri Esperti - Professionisti</i>	50,00
<i>Tecnici Professionisti di supporto</i>	40,00
<i>Personale amministrativo di supporto</i>	30,00

(1) la retribuzione oraria è da considerarsi come limite massimo ammissibile, al netto dell'IVA, e al lordo di ritenuta d'acconto e altri oneri;

(2) per esperti altamente qualificati si intende: consulenti con comprovata esperienza professionale, almeno decennale, documentata

Costi standard

• per Università e altri enti di ricerca pubblici e privati, i costi standard adottati sono i costi orari elaborati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) - Ministero dello sviluppo economico (MISE) come di seguito riportato:

– *costi standard unitari applicabili al personale delle Università:*

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Professore ordinario	73,00
Medio	Professore associato	48,00
Basso	Ricercatore/Tecnico Amministrativo	31,00

-costi standard unitari applicabili al personale degli Enti di ricerca pubblici e privati:

LIVELLO DEL PERSONALE		CSU (€ per ora)
Alto	Dirigente di ricerca e Tecnologo di I livello/Primo ricercatore e Tecnologo II livello	55,00
Medio	Ricercatore e Tecnologo di III livello	33,00
Basso	Ricercatore e Tecnologo di IV, V, VI e VII livello/Collaboratore tecnico (CTER)/Collaboratore amministrativo	29,00

Imprenditore Agricolo	Tariffa oraria massima¹
Per i lavoratori dipendenti ovvero per il lavoro manuale prestato dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario (medio) desunto dalle tabelle salariali dei Contratti collettivi Provinciali (CPL per la Liguria) gli operai agricoli e florovivaisti (7° livello specializzato super)	13,79 €/h.
Per l'impegno prestato nelle azioni di cooperazione dall'imprenditore (agricolo/forestale), il costo standard adottato è il costo orario desunto dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicabile al settore agricolo per i dirigenti.	39,44 €/h

Ai fini dell'applicazione dei costi standard unitari, gli enti di ricerca privati sono equiparati agli enti di ricerca pubblici. In quanto assimilabile al lavoro dipendente in tale contesto rientrano anche i rimborsi per stage e/o tirocini ammissibili a progetto secondo le seguenti limitazioni:

- Periodo massimo continuativo di stage formativo/tirocinio riconoscibile a progetto max. 4 mesi/persona;
- Periodo riconoscibile / persona di rimborso, in qualunque forma somministrato, max. 1 periodo/persona;
- Compenso onnicomprensivo riconoscibile a persona max. 400,00€/mese/persona;
- Numero ore minimo settimanale/persona durante periodo a rimborso min. 20 ore/settimana;
- Cumulo max. di compensi per stage formativi/tirocini ammesso a progetto 10% costo progetto a valere sulla Mis. 16.09, sono esclusi da tale limite le azioni formative realizzate attraverso le misure di accompagnamento.
- Attivazione degli stage formativi/tirocini non prima di mesi 6 dalla fine del progetto.

Si evidenzia che gli aiuti della presente tipologia di intervento sono concessi ai sensi del Reg.to 1407/2013 regime "de minimis";

Nell'ambito della presente tipologia di intervento dovranno essere attivate almeno una delle seguenti tipologie di intervento:

- **6.2.3.1.1 “Aiuto all’avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali limitatamente all’avvio di attività al servizio della persona”;**
Sono ammissibili gli interventi relativi all’avvio di nuove attività nel settore dei servizi alla persona rivolta a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non autosufficienti;
Trattandosi di un aiuto forfettario all’avviamento dell’impresa non è prevista la definizione degli interventi e dei costi ammissibili.

Si evidenzia che gli aiuti della presente tipologia di intervento sono concessi ai sensi del regime di aiuto n. SA.47646 del 22/02/2017

- **6.4.3.1.1 (2a) “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (punto c)” - servizi alla persona rivolti all’assistenza a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non autosufficienti;**

Costi ammissibili:

- 1 adeguamenti, igienico-sanitari o tecnologico-funzionali, di beni immobili, necessari allo svolgimento delle attività di servizi alla persona cui al punto precedente;
- 2 acquisto o leasing, con patto di acquisto, di nuovi macchinari o attrezzature;
- 3 investimenti immateriali:
 - acquisto di programmi informatici;
 - acquisto di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;

Si evidenzia che gli aiuti della presente tipologia di intervento sono concessi ai sensi ai sensi del Reg.to 1407/2013 regime “de minimis”;

- **7.4.3.1.1 “Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale”;**
Gli investimenti possono riguardare esclusivamente le spese relative agli investimenti di realizzazione di infrastrutture o servizi ad uso della collettività. Il proprietario/gestore deve pertanto garantire l’accessibilità a tutti gli utenti potenziali dell’infrastruttura o del servizio realizzato.

In questo quadro, sono ammissibili le spese relative a:

- a) Recupero di edifici di proprietà pubblica, compreso attrezzature e arredi, al fine di poter localizzare attività culturali e ricreative a favore delle popolazioni locali. Tali edifici devono essere situati nei borghi rurali;
- b) b) Miglioramento dei collegamenti di trasporto pubblico tra la costa e l'entroterra e del sistema di trasporto pubblico zonale, locale e scolastico, compresi i mezzi di trasporto e gli investimenti per lo sviluppo di sistemi informatici per la gestione del trasporto pubblico a chiamata, destinato alle popolazioni del territorio rurale;

Si evidenzia che gli aiuti sono concessi ai sensi della sottomisura 7.4 sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura, notificato dalla Regione Liguria ai sensi del regolamento di esenzione n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e validato in data 13/11/2017 dalla Commissione stessa rubricato al n SA.49543 (2017/X).

I costi operativi e le spese di gestione sono esclusi dal finanziamento.

Sull'importo degli investimenti di cui sopra sono ammissibili spese generali e tecniche nei limiti stabiliti dalla DGR 1115/16.

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.

L'ammissibilità dei costi sopra descritti è limitata agli investimenti di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 ed è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

7) Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa, elencate a titolo esemplificativo:

- a) spese per acquisto di terreni;
- b) spese per opere di manutenzione ordinaria;
- c) spese per acquisti relativi a materiali di consumo. Per la sola tipologia di intervento 16.9.3.1.1, sono ammessi i costi relativi a materiali e dotazione ad uso esclusivo e di rapido consumo (che esauriscono la loro funzione nell'ambito del loro utilizzo) necessari nelle diverse attività progettuali;
- d) spese per investimenti allocati in territori extra GAL Riviera dei Fiori;
- e) spese per interessi passivi;

f) spese per stipula di polizze fidejussorie;

Le ulteriori spese non ammissibili sono quelle che non si possono ricondurre all'elenco degli investimenti ammissibili individuati al precedente punto 6).

8) Beneficiari

Sono ammessi a beneficiare del sostegno, esclusivamente i **Gruppi di Cooperazione (GC)** tra partner coinvolti nelle attività previste nel progetto di cooperazione stesso.

Possono fare parte dell'aggregazione i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli singoli e associati, operanti in Liguria;
- istituzioni pubbliche, che costituiscono il sistema territoriale dei servizi sociali e sociosanitari (ASL, Comuni, Distretti Socio Sanitari);
- prestatori di servizi riconosciuti dalla Regione, di cui alla Misura 1 e 2 del PSR Regione Liguria 2014-2020;
- soggetti privati del Terzo Settore, che in varia forma risultano correlati alla tematica dell'agricoltura sociale;
- PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE
- e altri soggetti della società civile che svolgono un ruolo attivo nelle attività previste nel progetto di cooperazione, intendendosi per *"ruolo attivo"* una collaborazione/attività volta a sostenere il raggiungimento dell'obiettivo progettuale anche in assenza di costi a carico del progetto stesso.

Ogni aderente al GC beneficiario è tenuto a documentare, alla presentazione della domanda di sostegno, pena la non ammissibilità, la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale conformemente a quanto stabilito dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

Le imprese coinvolte devono avere la sede legale o almeno una sede operativa/unità locale nel territorio del GAL Riviera dei Fiori, come risultante dal fascicolo aziendale o dalla visura camerale;

Per le Associazioni di imprenditori agricoli è richiesto, tra i documenti da allegare all'istanza, l'elenco dettagliato degli associati che effettivamente intervengono nel progetto come partner.

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento del saldo finale, le imprese agricole non ancora iscritte al registro regionale delle aziende agricole sociali (RRAAS) debbono provvedere all'iscrizione, come previsto dalla l.r. 36/2013 e dalle relative Linee Guida approvate con DGR n.

1724 del 23/12/2014. La mancata iscrizione al RRAAS comporta per l'azienda agricola inadempiente la revoca del contributo che le è stato concesso, nonché la decurtazione del punteggio che la sua partecipazione ha determinato. Nel caso in cui tale diminuzione di punteggio comporti il conseguente scorrimento verso il basso nella graduatoria approvata, questo potrebbe determinare la non finanziabilità/ammissibilità del progetto di cooperazione qualora il punteggio ricalcolato sia inferiore a quello attribuito al primo dei progetti non finanziati. Nel caso il punteggio ricalcolato scenda sotto il punteggio minimo previsto, l'intero progetto sarà ritenuto non ammissibile

Ogni soggetto beneficiario aderente al GC, ad esclusione delle ASL, può partecipare ad un solo progetto presentato ai sensi del presente Bando.

Il Gruppo di Cooperazione deve:

- essere composto da almeno due soggetti, di cui uno pubblico e l'altro operante nel settore agricolo (imprese agricole);
- presentare un PROGETTO DI COOPERAZIONE, immediatamente operativo, in cui sono descritte la situazione e le problematiche di partenza, i beneficiari ecc... , così come meglio definito nell' Ambiente di Progetto, Allegato n1;
- essere rappresentato da un SOGGETTO CAPOFILA, scelto all'interno del GC, che si configura come responsabile amministrativo - finanziario e coordinatore del progetto di cooperazione. Il Soggetto Capofila deve svolgere le seguenti funzioni:
 - o operare in rappresentanza di tutti i soggetti aderenti al partenariato ed essere l'unico soggetto referente per quanto riguarda i rapporti con la Regione;
 - o presentare la domanda di sostegno e la/le successive domande di pagamento in nome e per conto dei componenti il partenariato, rappresentandoli in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di sostegno;
 - o inviare tutte le comunicazioni necessarie e pertinenti alla Regione Liguria ed informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con la Regione Liguria;
 - o ricevere il versamento degli aiuti da parte di AGEA e provvedere a trasferire ai partner le rispettive quote di finanziamento, integralmente e senza indugio, secondo quanto concordato tra i partner medesimi.

Tali requisiti ed eventuali ulteriori compiti e funzioni, che il GC intende attribuire al Soggetto Capofila, devono risultare specificati nell'ambito del Regolamento Interno al GC.

- essere formalmente costituito come GC attraverso:
 - o dichiarazione di cooperazione (vedi allegato n.2) da presentare obbligatoriamente all'atto della presentazione della domanda di aiuto. La dichiarazione di cooperazione, contiene, in particolare:
 - la decisione di approvazione del progetto di cooperazione, e del relativo riparto delle attività tra i partner dal punto vista tecnico e finanziario;
 - il mandato speciale con rappresentanza al partner individuato come soggetto capofila per il suddetto progetto preliminare e per i relativi adempimenti di competenza, incluso la presentazione della domanda di sostegno e di pagamento;

- l'impegno a formalizzare (in caso di ammissibilità a finanziamento del Progetto presentato) un successivo Atto di Costituzione del Gruppo di Cooperazione.

La dichiarazione di cooperazione deve essere redatta per iscritto e firmata dai rappresentanti di ciascun partner ufficiale di progetto. Per la sua predisposizione, nella fase di sua presentazione preliminare in allegato alla domanda di sostegno, la presenza del notaio non è necessaria, così come non è dovuta la registrazione per la validità dell'accordo.

- atto di costituzione del gruppo di cooperazione secondo una delle forme previste dall'ordinamento giuridico italiano. La scelta della struttura giuridica comune da assumere nell'ambito di un progetto di cooperazione, in questo caso territoriale, è strettamente connessa alla tipologia di azioni previste dal progetto stesso (ATS, Consorzio, Cooperativa, etc.) riflettendosi, contestualmente, sulle modalità di erogazione del contributo.

La costituzione del GC, qualunque sia la formula individuata, deve comunque prevedere l'assunzione, con formula scritta, di vincoli, ruoli ed obblighi precisi assunti dai diversi partner secondo quanto previsto e contenuto nell'Allegato n. 3 Accordo di Cooperazione.

- adottare un REGOLAMENTO INTERNO per assicurare la massima trasparenza nel processo di aggregazione e di funzionamento nonché l'assenza di conflitto di interesse esistente o emergente al suo interno (vedi Allegato n. 4.)

L'atto di costituzione del gruppo di cooperazione e il regolamento interno, devono essere sottoscritti e presentati al GAL Riviera dei Fiori entro 60 giorni dalla notifica di ammissibilità al finanziamento del progetto. La presentazione di tali documenti costituisce pregiudiziale all'atto di concessione del contributo pena la decadenza dello stesso.

Misure di accompagnamento

Saranno beneficiari delle seguenti tipologie di intervento, i partner aderenti ai Gruppi di Cooperazione selezionati sulla Tipologia di intervento 16.9.3.1.1

- 6.2.3.1.1 Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali limitatamente all'avvio di attività al servizio della persona;
Per l'avvio di nuove attività di servizi alla persona rivolta a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non autosufficienti:
 - Agricoltori in attività ai sensi dell'art.9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle norme nazionali di recepimento;Sono considerate imprese agricole le imprese dotate di partita IVA con codice attività riferito all'attività agricola.

Il soggetto richiedente deve avviare per la prima volta l'attività nel settore servizi alla persona (codice **ATECO Q88**)

L'avvio dell'attività coincide con la data di attribuzione del numero di partita IVA o con la data di variazione dell'attività ai fini IVA;

L'avvio dell'attività deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno

Al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve presentare un Piano di Sviluppo Aziendale (PAS), avente i seguenti contenuti minimi:

- a) La situazione economica di partenza della micro impresa/azienda agricola che chiede il sostegno;
- b) Le tappe e gli obiettivi per lo sviluppo della nuova attività in termini di prodotto, servizi, strategia commerciale, organizzazione aziendale;
- c) L'eventuale fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro e alle tematiche dell'attività avviata;
- d) Il fabbisogno in termini di investimenti e il relativo crono programma (investimenti materiali per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale);
- e) Le previsioni economico-finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità economica e finanziaria delle attività avviate e l'incremento delle prestazioni aziendali;
- f) L'eventuale incremento occupazionale previsto in termini di persone stabilmente impiegate.

L'attuazione del piano aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e deve concludersi entro 18 mesi dalla stessa data di concessione o comunque entro i termini stabiliti dall'Atto di concessione

La nuova attività, in termini di unità operativa, deve essere localizzata nel territorio dei Comuni perimetrati nell'area del GAL Riviera dei Fiori che ricadono nella zona rurale della Liguria: Comuni di Area "D". Per unità operativa si intende l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato nella sede, od anche in un luogo diverso, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche;

I vincoli relativi alla localizzazione dell'azienda devono perdurare per tutto il periodo di vincolo.

Il beneficiario deve risultare, alla conclusione del piano aziendale di sviluppo, iscritto al registro regionale delle aziende agricole sociali previsto dall'art. 4 della legge regionale 21 novembre 2013 n. 36 per le attività e la tipologia di utenza individuate dalle linee guida approvate con DGR n. 1724 del 22/12/2014 e svolgerle secondo le disposizioni di tale disciplina.

Al fine di garantire la stabilità dell'operazione finanziata, al momento di presentazione della domanda di aiuto il richiedente deve impegnarsi a proseguire l'attività avviata, mantenendo, per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, i requisiti di accesso. In caso di infrazione a questo impegno, esclusi i casi di forza maggiore previsti dall'art. 2, comma 2, del Reg. (UE) 1306/2013, il premio deve essere restituito per intero gravato dagli interessi.

- 6.4.3.1.1 (2a) Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (punto c);

Per l'avvio di nuove attività di servizi alla persona rivolta a bambini in età prescolare e scolare, anziani e soggetti non autosufficienti:

- Agricoltori in attività ai sensi dell'art.9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle norme nazionali di recepimento;

Sono considerate imprese agricole le imprese dotate di partita IVA con codice attività riferito all'attività agricola.

- 7.4.3.1.1 Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale;

- Comuni singoli o associati;

- altri enti pubblici (province, enti parco, ecc.);

9) Aliquote di sostegno:

- 16.9.3.1.1 "Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare": l'aliquota di sostegno è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile;

- 6.2.3.1.1 "Aiuto all'avvio di imprese per attività non agricole in aree rurali limitatamente all'avvio di attività al servizio della persona": il sostegno per l'insediamento in attività extra-agricole è limitato alle zone "D" ed pari a 15.000 € ;

- 6.4.3.1.1 (2a) "Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole (punto c)": l'aliquota di sostegno è fissata nella misura del 50% della spesa ammissibile ai sensi del Reg.to 1407/2013 regime "*de minimis*";

- 7.4.3.1.1 “Investimenti per attività ricreative, culturali e altri servizi per la popolazione rurale”: l’aliquota di sostegno è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile;

10) Criteri di ammissibilità

L’ammissibilità dell’iniziativa è subordinata alla presenza di un accordo di cooperazione tra soggetti pubblici e privati in merito alla programmazione e gestione dei servizi.

L’accordo di cooperazione dovrà coinvolgere almeno due soggetti di cui uno pubblico e uno privato appartenente al settore agricolo (impresa agricola).

Il progetto potrà riguardare interventi a favore della popolazione nell’ambito delle seguenti tematiche: anziani, infanzia, sanità e trasporti.

11) Criteri di selezione

I criteri di selezione serviranno a selezionare il Gruppo di Cooperazione sulla tipologia di intervento 16.9.3.1.1 i cui partner accederanno alle misure di accompagnamento senza ulteriore necessità di selezione.

Punteggi

a) Soggetti pubblici:

- | | |
|--|---------|
| - presenza di più comuni (almeno due) | 5 punti |
| - presenza di soggetti appartenenti al settore socio-sanitario | 5 punti |
| - presenza di soggetti appartenenti alla scuola e all’istruzione | 5 punti |
| - presenza di soggetti appartenenti al settore trasporti | 5 punti |

b) Soggetti economici privati:

- | | |
|--|---------|
| - presenza di almeno due soggetti che operano nel settore agricolo | 5 punti |
| - presenza di soggetti che operano nel settore socio-sanitario | 5 punti |
| - presenza di soggetti che operano nella scuola e all’istruzione | 5 punti |
| - presenza di soggetti appartenenti al settore trasporti | 5 punti |

- presenza nel partenariato di micro e piccole imprese associate appartenenti al settore dei servizi alla persona - codice ATECO Q88 - (es. reti di imprese, consorzi, ecc...). Nel caso di avvio di nuove attività il punteggio attribuito è verificato entro 6 mesi dalla comunicazione di ammissione al sostegno 10 punti
- presenza nel partenariato di micro e piccole imprese non associate appartenenti al settore dei servizi alla persona (codice ATECO Q88). Nel caso di avvio di nuove attività il punteggio attribuito è verificato entro 6 mesi dalla comunicazione di ammissione al sostegno 5 punti

c) Associazioni del terzo settore individuati dal D.lgs 3 luglio 2017 n.117 ss.mm. ii. *“Codice del Terzo Settore”*;

- 2 punti per la presenza nel partenariato di soggetti appartenenti al terzo settore, con attività inerenti il progetto.
massimo 6 punti

d) Iniziative ricadenti in zona “D”

- Fino al 50 % della spesa in zona “D” 5 punti
- Oltre il 50% della spesa in zona “D” 10 punti

Punteggio minimo da raggiungere pari a 18 punti

I punteggi attribuiti a seguito dell'istruttoria della domanda di sostegno devono essere mantenuti fino al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo finale. Laddove il punteggio non venga rispettato al momento di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale, si procederà alla riduzione del contributo spettante; la riduzione sarà calcolata sull'importo del contributo complessivamente ammesso con l'atto di concessione, con una percentuale pari ad ogni punto, o frazione di punto, non rispettato (1 punto=1% di riduzione sul contributo complessivamente ammesso). Laddove il punteggio totale scenda al di sotto della soglia minima di ammissibilità, la domanda sarà esclusa ed il sostegno rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati. Inoltre, laddove il punteggio scenda al di sotto della prima domanda in graduatoria non ammessa a finanziamento per esaurimento di risorse, il sostegno sarà rifiutato (decadenza) con il conseguente recupero di eventuali contributi già erogati.

12) Equilibrio del progetto

Al fine di garantire l'equilibrio della spesa tra i partner pubblici e privati, il limite inferiore di contributo richiesto da una delle due parti non potrà essere inferiore al 30% del contributo totale previsto per la realizzazione del progetto di cooperazione.

13) Presentazione delle domande

Le domande per lo sviluppo rurale devono essere predisposte e presentate tramite le apposite applicazioni disponibili sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale. Non sono ammesse altre forme di predisposizione e presentazione delle domande. Tali domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma elettronica del beneficiario secondo gli standard utilizzati dal SIAN e ciascuna domanda sarà identificata univocamente dal relativo Barcode generato dal sistema. Il protocollo AGEA, rilasciato automaticamente dal sistema informativo SIAN, fa fede per la data e l'ora di presentazione.

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni del fascicolo aziendale.

Le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di sostegno e domande di pagamento.

14) Domande di sostegno

Le domande di sostegno devono essere presentate obbligatoriamente prima dell'avvio degli investimenti cui si riferiscono, pena la non ammissione degli stessi, di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria a seconda delle tipologie di investimento:

DOCUMENTAZIONE		Tipologia di intervento 16.9.3.1.1	Tipologia di intervento 6.2.3.1.1	Tipologia di intervento 6.4.3.1.1 (2a)	Tipologia di intervento 7.4.3.1.1
1	Progetto e schede finanziarie	X			
2	Dichiarazione del partenariato	X	X	X	X
3	Piano Aziendale di Sviluppo		X		
4	Descrizione dell'intervento, se del caso, tramite progetto firmato da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente;			X	X
5	<i>Cartografie, planimetrie e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento in progetto; per gli investimenti su beni immobili dovrà essere sempre fornita planimetria catastale aggiornata con evidenziata la precisa collocazione degli investimenti (interventi su fabbricati, recinzioni, tubature, sistemazione aree, etc); per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere conforme a quella approvata dall'ente competente sul titolo edilizio ovvero alla richiesta di rilascio;</i>			X	X
6	<i>copia di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi, nulla osta, denunce, comunicazioni e quant'altro necessario per attestare l'immediata cantierabilità ed eseguibilità delle opere previste, ovvero richiesta di rilascio del Permesso a Costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato appositamente delegato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera".</i> Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio del certificato in questione.			X	X
7	Nel caso di opere: computo metrico estimativo ;			X	X

8	Nel caso di acquisti di macchine, attrezzature, servizi e altri beni: per ciascun bene o servizio tre preventivi ai sensi della DGR 1115 del 1 dicembre	X		X	X
9	Nel caso di società, cooperative, associazioni, enti pubblici, copia di uno specifico atto dell'organo competente che approva il progetto e autorizza il legale rappresentante a presentare l'istanza e a rappresentare il soggetto in tutti i rapporti che derivano dalla domanda di aiuto.	X		X	X
10	Scheda di autovalutazione del punteggio conseguibile dal progetto	X	X	X	X
10	Gli enti pubblici e gli altri soggetti di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" devono obbligatoriamente compilare e allegare alla domanda di sostegno la check list "procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno", secondo il modello liberamente scaricabile seguendo il percorso: www.agriligurianet.it/sostegno-economico/Programma di Sviluppo Rurale (PSR)/psr2014-2020 . Oppure all'indirizzo web: http://bit.ly/2oSFfbE .	X			X
	Copia modello 7 presentato per interventi edilizi agrituristici			X	
	Tabella di calcolo delle attività agrituristiche			X	

Con riferimento al punto 8 della precedente tabella, il beneficiario che intende compilare una domanda di sostegno, deve acquisire almeno 3 preventivi di spesa forniti da fornitori diversi, riportanti nei dettagli l'oggetto della prestazione, a tal scopo, dovrà preventivamente accedere all'applicazione *Gestione preventivi per domanda di sostegno* sul portale Sian e procedere come segue:

- a) Selezionare il GAL e il Bando;
- b) Descrivere l'oggetto e i termini della fornitura, anche mediante allegati;
- c) Individuare i potenziali fornitori;
- d) Attivare l'invio della Richiesta preventivo a ciascun dei fornitori indicati;

15) Concessione del sostegno

Il sostegno sarà concesso al termine dell'istruttoria amministrativa di ammissibilità realizzata da parte del Servizio Ispettorato Agrario Regionale o altre strutture individuate dalla Regione Liguria di tutte le domande ricevibili e della redazione di una graduatoria predisposta sulla base dei punteggi attribuiti in applicazione dei criteri di selezione previsti.

A parità di punteggio prevale la domanda che a parità di spesa pubblica richiesta genera maggiori investimenti.

Le domande che avranno conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di ammissibilità non saranno finanziate.

Per quanto riguarda le variazioni in corso d'opera si applica quanto previsto dal paragrafo 3.10 della DGR 1115/2016.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIANTI

Sono considerate varianti progettuali:

- a) i cambiamenti degli elementi e dei parametri, tecnici e/o finanziari, previsti nella domanda di sostegno approvata;
- b) la composizione del Partenariato.

Variazione parametri tecnici e/o finanziari

Non sono ammesse varianti che determinino:

- la diminuzione del punteggio attribuito, tale da inficiare la finanziabilità della domanda;
- la perdita dei requisiti di ammissibilità della domanda o del beneficiario;
- l'aumento dell'onere a carico del contributo pubblico originariamente determinato.

Costituiscono varianti ammissibili i seguenti cambiamenti rispetto al progetto originario:

- a) cambio di sede di svolgimento dell'intervento/i a progetto;
- b) adeguamento del crono programma;
- c) variazioni preventive del Piano di Comunicazione Progettuale;
- d) riduzione e/o variazione della composizione delle spese, a causa della parziale o mancata realizzazione delle stesse, purché non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi delle azioni progettuali.

Per le varianti finanziarie rispetto alla scheda finanziaria approvata a preventivo, si stabiliscono le seguenti condizioni:

1. tra le diverse categorie di spesa (es. personale, materiale consumabile, etc.) quella oggetto della variazione in aumento potrà essere incrementata fino ad un massimo del 20 % dell'importo inizialmente determinato;
2. nell'ambito di ciascuna categoria di spesa la voce di spesa oggetto della variazione in aumento potrà essere incrementata fino ad un massimo del 20 % dell'importo per essa inizialmente determinato. Per le varianti di cui al punto 1 e 2 il capofila comunica preventivamente la relativa richiesta alla Regione Liguria che provvede ad autorizzare entro 20gg. dal ricevimento; decorso tale termine senza alcuna risposta da parte della Regione Liguria, in applicazione del silenzio assenso come previsto all'art. 23 della L. R. n. 56/2009, la variante deve intendersi autorizzata.

La richiesta deve risultare comunque dettagliatamente motivata e circostanziata anche attraverso documentazione giustificativa.

A tale procedura si rifanno anche le Variazioni del Piano di Comunicazione Progettuale previste o comunque realizzate in occasione di SAL o Saldo finale. Nel caso la variante finanziaria risulti diversa da quanto indicato anche da uno solo dei precedenti punti 1 e 2, il capofila dopo aver comunicato preventivamente alla

Regione Liguria la relativa richiesta deve necessariamente attendere l'autorizzazione della Regione Liguria per poterla attuare; anche in questo caso la Regione Liguria provvede entro 20gg. dal ricevimento della richiesta fermo restando le interruzioni dovute alle richieste di integrazioni considerate necessarie. Non può essere richiesta ed autorizzata più di una variante di natura finanziaria per progetto.

Variazioni del Partenariato

La sostituzione o l'inserimento o il ritiro o l'esclusione di uno o più partner successiva alla presentazione della domanda di sostegno costituisce una variazione del partenariato.

La sostituzione o il ritiro o l'esclusione di uno o più partner é consentito unicamente per cause di forza maggiore debitamente giustificate o per inadempienza grave e reiterata, previa approvazione del CdP del Progetto ed approvazione della Regione Liguria.

Non sono consentite sostituzioni del capofila, ritiri o esclusioni di uno o più partner nel periodo intercorrente la presentazione dell'istanza e l'approvazione della graduatoria finale pena la decadenza del progetto stesso e la sua esclusione dai possibili benefici.

Ogni variazione del partenariato è consentita solo ed esclusivamente previa approvazione della Regione Liguria.

Non potranno essere autorizzate variazioni del partenariato che implicino una riduzione del punteggio acquisito in valutazione dal progetto stesso.

Eventuali modifiche di partenariato, ancorché autorizzate, non modificano la graduatoria finale né gli importi autorizzati.

La sostituzione o l'inserimento o il ritiro o l'esclusione di uno o più partner che determini il venir meno dei requisiti di ammissibilità del progetto è causa della sua decadenza.

Qualunque variazione di partenariato autorizzata non modifica l'entità del contributo concesso che verrà adeguato in riduzione nel caso alla nuova composizione.

Il Beneficiario deve preventivamente presentare al competente Ente istruttore la richiesta di autorizzazione alla variante, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, di cui al successivo punto 17), in sede di domanda di pagamento.

La richiesta di variante, sia tecnico/finanziaria che di Partenariato, deve essere inviata quanto prima e comunque prima della effettuazione consequenziale della variante nel caso sia di tipo tecnico/finanziaria, salvo motivi di forza maggiore ed in ogni caso, prima della scadenza del progetto. La richiesta deve inoltre indicare la natura e le motivazioni della/e variazione/i, riportando - per le variazioni di natura finanziaria - un apposito quadro di confronto tra la situazione prevista inizialmente e quella che si determina a seguito della variante. Per le variazioni di cui alla lett. a) e alla lett. b), per eventi imprevisti ed eccezionali, la comunicazione deve in ogni caso pervenire entro l'inizio dell'evento in riferimento e comunque in tempo utile per l'eventuale esecuzione dei controlli.

Non costituiscono variante finanziaria e quindi non sono soggette a comunicazione ed autorizzazione regionale preventiva:

- la riduzione dell'importo, dovuta ad economie di spesa, in una o più voci di spesa ammesse al sostegno, senza contestuale incremento di altre voci di spesa;
- le modifiche finanziarie, del progetto che: o non comportino tra le diverse categoria di spesa una variazione superiore al 10 % dell'importo inizialmente determinato per ciascuna categoria; o non comportino nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, una variazione della singola voce di spesa superiore al 10 % dell'importo per essa inizialmente determinato.

16) Domande di pagamento

Le domande di pagamento consistono nella richiesta di erogazione del contributo e possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammessa e quindi dotata di atto di concessione.

La domanda di pagamento può riguardare la richiesta di pagamento:

- di anticipo (che non può superare il 50% del contributo pubblico concesso e deve essere richiesto secondo le procedure fissate da AGEA)
L' anticipo a favore degli enti pubblici e degli organi di diritto pubblico può essere richiesto alternativamente:
 - dopo l'espletamento della gara d'appalto, nel limite del 50% dell'importo concesso a titolo definitivo;
 - prima dell'espletamento della gara d'appalto, nel limite del 40% del sostegno concesso;
- di uno stato avanzamento lavori (SAL) esclusivamente se relativo ad un lotto funzionale così come definito dalla DGR 1115/2016;
- di saldo finale al completamento dell'investimento previsto. Il mancato completamento degli investimenti dà luogo a riduzioni e revoche totali definito nello specifico allegato al provvedimento.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- Tipologia di intervento 16.9.3.1.1
 - a. Per questa tipologia di intervento non è prevista la richiesta di pagamento di anticipo.
 - b. Stato Finale (SALDO) La domanda di pagamento per l'erogazione del saldo finale, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN, nelle modalità previste dal bando, entro e non oltre il termine ultimo di validità della concessione, cioè entro il 60° giorno successivo alla data di conclusione del progetto, come definita nella domanda di sostegno (scheda tecnica) o a seguito di proroga autorizzata
- Tipologie di intervento 6.4.3.1.1, 7.4.3.1.1:
 - a. la richiesta e l'erogazione del contributo non può in alcun caso eccedere l'importo indicato nella concessione;
 - b. è ammessa una sola domanda di SAL per ciascuna domanda di sostegno;
 - c. la domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro 6 mesi dalla data di concessione per le domande che comprendono esclusivamente l'acquisto di macchine e attrezzature, ed entro 12 mesi dalla data di concessione per le altre domande. I termini della concessione e la conseguente presentazione delle domande di pagamento di saldo finale non possono comunque oltrepassare inderogabilmente 18 mesi dalla data di concessione dell'aiuto, pena la decadenza della domanda di sostegno, la revoca della concessione ed il recupero di eventuali contributi già erogati;
- Tipologia di intervento 6.2.3.1.1

Le domande di pagamento possono riguardare la richiesta di pagamento:

- Di un primo acconto, pari al 60% del premio, dopo l'avvio dell'attività, inteso come insediamento avvenuto ed ammesso al sostegno;
- Di un saldo pari al 40% del premio, subordinato alla dimostrazione dell'attuazione corretta e completa del PAS

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento finale.

La domanda di pagamento deve essere corredata obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della stessa, di tutta la documentazione allegata necessaria all'istruttoria, ovvero a seconda delle tipologie di investimento:

1. elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
2. relazione tecnica che descriva l'intervento effettuato in rapporto a quanto richiesto in domanda di sostegno ed ammesso con atto di concessione, con particolare riferimento ad eventuale SAL e/o variazioni apportate al progetto iniziale;
3. cartografie, planimetrie, documentazione fotografica e altra documentazione progettuale utile alla descrizione dell'investimento realizzato; per gli interventi che richiedono un titolo edilizio la documentazione fornita dovrà essere copia di quella presentata all'ente competente per il rilascio del titolo edilizio;
4. nel caso di opere prospetto di raffronto tra computo metrico approvato e computo metrico dei lavori realizzati sia in termini assoluti sia in percentuale (se pertinenti);
5. nel caso di acquisti di attrezzature, elenco delle stesse con evidenziato quando possibile il numero di matricola;
6. copia di agibilità, nulla osta, comunicazioni, denunce, segnalazioni (es. agibilità edilizia, nulla osta igienico sanitari, comunicazioni di fine lavori, segnalazioni certificate di inizio attività, denunce di inizio attività) e quant'altro necessario per attestare che l'intervento realizzato è conforme alla normativa vigente e pienamente utilizzabile dal richiedente per le finalità per le quali era stato ammesso a contributo;
7. giustificativi di spesa provanti il pagamento delle opere, delle attrezzature e di quanto altro richiesto nella domanda di pagamento, nonché delle spese tecniche per le quali si richiede il contributo, nonché i relativi documenti provanti la quietanza (attestato di avvenuto bonifico, estratto di conto corrente con evidenziata la transazione monetaria, etc). La gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento devono essere quelli indicati al punto 3.15 della DGR 1115/2016;
I sopracitati documenti (fatture e altri documenti equivalenti) devono essere emessi riportando la dicitura: "PSR LIGURIA. DOMANDA N°" seguita dal corrispondente numero di codice a barre della domanda di sostegno;
8. elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuali
9. documentazione necessaria per chiedere l'informativa antimafia alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA) ovvero dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, dei familiari conviventi. Da presentare solo se pertinente;
10. altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica

11. Dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2020", sulla base del modello approvato e trasmesso con nota AGEA prot. n. 75343 del 11/11/2021 e s.m.i. Allegato 5

17) Impegni e obblighi del beneficiario

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere rispettate al momento della presentazione della domanda di sostegno e anche al momento della presentazione della domanda di pagamento. Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario accetta, una volta ottenuto il contributo, di rispettare tutti gli impegni derivanti da normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ivi compresi quelli sottoscritti in calce alla domanda stessa. Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli impegni e gli obblighi stabiliti dall'Autorità di Gestione Regione Liguria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 465/2019- Allegato 11 e per le misure di accompagnamento 6.4 e 7.4 la dgr 143/2019

Ai fini del presente bando il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a:

- non effettuare un cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

In caso di violazione, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. L'impegno decorre dalla data del pagamento finale al beneficiario.

Come previsto dal punto 3.17 della DGR 1115/16, non sono revocati i contributi quando il mancato rispetto degli obblighi previsti è dovuto a cause estranee alla volontà del beneficiario, quale malattia invalidante, esproprio per pubblica utilità o altra causa di forza maggiore. In caso di forza maggiore e circostanze eccezionali, così come elencate nell'art. 2.2 del Reg. UE 1306/2013, il beneficiario non è tenuto al rimborso del sostegno ricevuto ai sensi dell'art. 4.1 Reg. UE 640/2014. I casi contemplati devono essere notificati, insieme alla documentazione probante che dovrà essere analizzata, all'ente competente entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo (art. 4.2 Reg. UE 640/2014).

La comunicazione e/o il relativo accertamento della forza maggiore esimono il beneficiario dalla restituzione del sostegno percepito.

18) Condizioni di tutela della privacy

Si informano gli aderenti al presente bando che i dati personali ed aziendali acquisiti nei procedimenti ad esso relativi, vengono trattati da parte della Regione Liguria nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) come specificato nell'allegato _____;

19) Informazione sul sostegno da parte del FEASR

Il beneficiario è tenuto a evidenziare nell'ambito di tutte le attività informative/promozionali realizzate lo specifico riferimento al sostegno da parte del FEASR. Le caratteristiche ed i contenuti del materiale informativo, promozionale, divulgativo e pubblicitario inerente le azioni intraprese sono definite con DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto "Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020".

20) Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente bando, si applicano le pertinenti disposizioni europee, nazionali e regionali, ivi compreso il Programma regionale di sviluppo rurale di

21) INFORMAZIONE SUL SOSTEGNO DA PARTE DEL FEASR

Il beneficiario è tenuto a evidenziare nell'ambito di tutte le attività informative/promozionali realizzate lo specifico riferimento al sostegno da parte del FEASR. Le caratteristiche ed i contenuti del materiale informativo, promozionale, divulgativo e pubblicitario inerente le azioni intraprese sono definite con DGR n. 862 del 20/09/2016 avente per oggetto "Disposizioni in materia di pubblicità e informazione sul sostegno da parte del FEASR – Fondo europeo per lo sviluppo rurale nell'ambito del Programma regionale di sviluppo 2014 - 2020".

Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in attuazione al PSR 2014/22 della Regione Liguria e ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel PSR della Regione Liguria e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "*categorie particolari di dati personali*", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato - nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 06 4453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Liguria Ricerche Spa, Via Peschiera 16, 16122 Genova, Telefono: 010.5488621, Fax: 010.5704235, Mail: segreteria@liguriaricerche.it, Pec: liguriaricerche@pec.it, quale incaricato dell'assistenza tecnica al PSR;
- Autorità di controllo nell'ambito della verifica relativa alla gestione dei fondi comunitari;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e

finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt.

44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

- (a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:
 - finalità del trattamento;
 - categorie di dati personali trattati;
 - destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
 - l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- (b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:
 - ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
 - revocare il proprio consenso, qualora previsto;
 - proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.